

Premessa

Ad uno sguardo superficiale, filosofia, medicina e diritto potrebbero apparire come ambiti del sapere eterogenei e distanti, separati dal metodo di indagine, dallo stile argomentativo, dal vocabolario tecnico e dagli interrogativi posti a loro fondamento. Se ne ponderassimo sommariamente lo statuto epistemologico, facendo riferimento alla razionalità – al *logos* – che li anima e che li sottende, scopriremmo peraltro che la medicina *ambisce* al rango di Scienza, la filosofia lo *rinnega*, mentre il diritto – in quanto *prudential* – si colloca in una posizione intermedia, equidistante ed a suo modo onnicomprensiva, rispetto alle altre due.

Tuttavia, si tratta di discipline attigue e molto chiaramente connesse. Il diritto e la medicina svolgono un ruolo simile – o, quantomeno, assimilabile – nella misura in cui entrambi intendono *curare* l'uomo. Il primo, preservando l'ordine, garantendo la sicurezza, creando le condizioni per l'effettivo godimento dei diritti umani fondamentali. La seconda, formulando diagnosi, stabilendo protocolli, predisponendo tecniche e tecnologie di intervento.

In alcuni specifici ambiti, pensiamo in particolar modo alla giustizia penale, questo parallelismo risulta parecchio fondato ed evidente: espianando la sua colpa, il condannato può infatti tornare a godere pienamente dei propri diritti, esattamente come il malato che, una volta curato, recupera tutte quelle facoltà e quelle possibilità (esistenziali ed interazionali) che la malattia gli aveva temporaneamente negato. La sanzione, come la prescrizione medica, viene congeniata nell'interesse dello stesso reo – che, sosteneva Hegel, ne ha addirittura *diritto*.

Ancor di più, il diritto penale possiede una capacità intimidatoria e preventiva, orientando i cittadini verso il rispetto dei più alti valori sociali, tramite la minaccia della pena. Allo stesso modo, la medicina si occupa di prevenire, non semplicemente di curare, creando le condi-

Premessa

zioni perché i virus non si diffondano, le persone non si ammalino, le malattie non si aggravino. Per questo motivo si suole dire che la giustizia rappresenta, per le malattie dell'anima, ciò che la medicina rappresenta per le malattie del corpo.

Come diretta conseguenza, le attività del giudice e del medico hanno significativi punti di contatto. La sentenza penale (ri)stabilisce l'ordine che il reo, approfittando della propria libertà, ha infranto; il giudizio civile conferisce ai rapporti tra i privati cittadini una giusta misura, una armoniosa *ratio*, che ne rende componibili le reciproche libertà. Ma anche il medico, a suo modo, giudica. Lo fa diagnosticando la presenza di una malattia, prospettandone l'evoluzione, prescrivendone la cura.

Come il magistrato, il medico osserva e analizza una realtà concreta – una fattispecie specifica – per poterla meglio comprendere e valutare alla luce di quanto scritto all'interno dei suoi codici interpretativi (manuali diagnostici, linee guida e protocolli di cura).

Entrambi agiscono quindi in maniera tendenzialmente ermeneutica, apparentemente sillogistica e tipicamente deduttiva.

Dal canto suo, anche la filosofia presenta molti aspetti di convergenza con la medicina: nella sua attività quotidiana il medico è infatti costretto a confrontarsi con una lunga serie di questioni, di problemi e di temi, che possiedono un rilevante e innegabile valore metafisico ed esistenziale. A mero titolo di esempio, basti pensare alle tematiche legate alla fine e all'inizio della vita, come l'aborto, l'eutanasia o la sperimentazione sugli embrioni – argomenti spinosi e strutturalmente *liminari* che sollecitano una lunga serie di complicate e profonde riflessioni filosofiche.

Anche se volessimo prescindere da simili temi, sui quali si concentra buona parte del dibattito pubblico e della letteratura scientifica, noteremmo come la medicina stessa, nella sua essenza storica ed epistemica, affonda le radici nel terreno della metafisica, implicando una costante riflessione sul senso e sul valore della vita umana.

Dal canto loro, diritto e filosofia risultano uniti da un legame forte e (forse) ancor più evidente dei precedenti. Basti pensare che lo *jus* ideato dai romani intendeva stabilire le giuste regole di condotta, costituen-

do, come ne dimostra la recondita radice etimologica, un coacervo di norme valide dal punto di vista giuridico, etico e religioso. Sono stati necessari secoli e secoli di riforme e di battaglie culturali perché le congiunte istanze della Modernità e della Secolarizzazione imponessero una netta distinzione in seno alla deontologia – chiarendo che lo stesso identico comportamento avrebbe potuto essere giudicato in base a codici ermeneutici del tutto indipendenti tra loro e, dunque, avrebbe potuto essere considerato lecito o illecito, giuridicamente; immorale o morale, eticamente; peccaminoso o salvifico, fideisticamente.

Ciò a dire, lo *jus* nasce ben prima dello Stato, come una riflessione sulla Giustizia, e rappresenta, in tal senso, il frutto della più grande e raffinata speculazione intellettuale romana. Ecco perché la domanda *quid ius?*, che Kant poneva opportunamente accanto alla più comune *quid iuris?*, risulta per i giuristi ineliminabile. Essa costituisce la più profonda radice del sapere giuridico, il suo interrogativo fondamentale e fondativo.

Il giurista non è colui il quale si limita a conoscere a menadito ed applicare correttamente le regole stabilite dal Legislatore, ma anche e soprattutto la persona che più di ogni altra è legittimata a criticare quelle stesse regole, ragionando *de iure condendo*, ovvero, prospettando norme, procedure e codici, il più possibile equi e corretti, rispettosi della *recta ratio* che dovrebbe disciplinare i rapporti tra i cittadini, rendendone compossibili le libertà.

In ragione dei legami sin qui evidenziati, gli studiosi di diritto, medicina e filosofia sono chiamati oggi a dare vita ad un confronto dialettico, spiccatamente inter e pluri-disciplinare, considerato che molti e spinosi temi (dall'aborto all'eutanasia, dal suicidio alla genitorialità) ne reclamano uno sforzo comune e indifferibile.

Mentre assistiamo al definitivo tramonto della Modernità ed alla contemporanea nascita di paradigmi culturali ad essa alternativi ed olistici, animati da una diversa sensibilità *inclusiva* ed orientati ad una comprensione critica ed anti-settoriale della *complessità*, non possiamo più considerare la riflessione biogiuridica alla stregua di *una eventualità* (quasi che fosse una delle tante opzioni speculative a nostra disposizione, uno dei molti terreni sui quali siamo chiamati a confrontarci), ma dobbiamo piuttosto avere il coraggio di riconoscerne la ine-

Premessa

ludibile necessarietà, come insostituibile luogo di confronto, ad un tempo, giuridico, medico e filosofico.

Cento e una voce di biogiuridica nasce nella consapevolezza e nel rispetto delle premesse sin qui esposte, grazie al lavoro sinergico di un vasto ed eterogeneo gruppo di studiosi che trova il suo centro di gravità nella Cattedra di Filosofia del Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Il testo intende porsi in linea di continuità ideale con i precedenti *Cento e una voce di Teoria Generale del Diritto*; *Cento e una voce di Filosofia dal Diritto* (pubblicati, rispettivamente, nel 2010 e 2013) e con il più recente *Cento e una voce di Informatica Giuridica*, edito, nel 2023, sempre per i tipi della casa editrice Giappichelli.

Arricchendo di un quarto volume questa serie, *Cento e una voce di Biogiuridica* si propone di offrire una panoramica esaustiva e aggiornata del lessico essenziale che pertiene ad una materia complessa ed in continua evoluzione. La finalità del libro è di fornire definizioni chiare e concise, tratteggiando un quadro sintetico del dibattito dottrinale. In tal senso, esso mira a rappresentare un valido strumento di riflessione critica ed un utile punto di riferimento per i professionisti ed i ricercatori.

In conclusione, consentiteci di ringraziare tutte le Autrici e tutti gli Autori, per aver contribuito, con le loro preziose riflessioni, alla stesura di questo libro. In particolare, siamo grati a Maria Novella Campagnoli, Luisa Lodevole, Luigi Prosia e Carolina Tarquini, che, oltre ad aver scritto alcune delle voci, hanno svolto un insostituibile lavoro redazionale.

AGATA C. AMATO MANGIAMELI
GUIDO SARACENI

Roma, primavera 2024